

01.456

**Iniziativa parlamentare**  
**Decreto federale sui servizi del Parlamento. Modifica**

**Rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale**  
**Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati**

del 9 novembre 2001

---

Gentili Signore e Signori,

Conformemente all'articolo 21<sup>ter</sup> capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto, che inoltriamo simultaneamente al Consiglio federale per parere.

Vi proponiamo di approvare il progetto di modifica allegato.

9 novembre 2001

In nome dell'Ufficio del Consiglio nazionale  
Il presidente: Peter Hess

In nome dell'Ufficio del Consiglio degli Stati  
La presidente: Françoise Saudan

# Rapporto

## 1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2002 entrerà in vigore la legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers), che sarà applicabile anche al personale dei Servizi del Parlamento. Pure le disposizioni d'esecuzione di questa legge saranno applicabili al personale dei Servizi del Parlamento, sempre che l'Assemblea federale non emani per il suo personale disposizioni complete o divergenti (cfr. art. 37 cpv. 2 LPers e art. 8<sup>novies</sup> cpv. 7 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC)). Per poter applicare la nuova LPers ai Servizi del Parlamento è necessario un adeguamento del decreto federale del 7 ottobre 1988 sui servizi del Parlamento per quanto concerne il diritto del personale.

## 2 Aspetti principali del progetto

Occorre in primo luogo adeguare la terminologia del decreto a quella del nuovo diritto del personale federale; d'altra parte si tratta di definire la relazione tra questo disposto e le nuove disposizioni sul personale federale e di disciplinare le competenze in materia di rapporti di lavoro presso i Servizi del Parlamento.

A tenore dell'articolo 8<sup>ter</sup> capoverso 4<sup>bis</sup> LRC il segretario generale dell'AF è nominato dalla Conferenza di coordinamento. Tale nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale. L'esigenza di una ratifica implica che una nomina è possibile soltanto per la durata del mandato: l'Assemblea federale ratifica sempre nomine ma non assunzioni. I rapporti di lavoro del segretario generale sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza sul personale federale e dell'ordinanza sulla durata della funzione. Questi due disposti ordinativi disciplinano in particolare la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro come pure la determinazione e l'evoluzione dello stipendio. Il progetto prevede la proroga tacita del mandato del segretario generale per un nuovo periodo qualora il rapporto non sia tempestivamente denunciato. In caso di proroga tacita si rinuncia all'esigenza di una nuova ratifica da parte dell'Assemblea federale.

La Delegazione amministrativa resta competente per quanto concerne la costituzione, la modifica e la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari generali aggiunti, del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione di gestione come pure del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. Dal canto suo, il segretario generale resta competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale restante. È tuttavia espressamente precisato che l'Ufficio del Consiglio degli Stati, la Delegazione delle finanze e il presidente della commissione parlamentare interessata sono coinvolti nelle decisioni relative all'assunzione del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze e dei segretari delle commissioni parlamentari.

Il segretario generale conserva inoltre altre competenze in materia di personale come pure la facoltà di adeguare alle particolari esigenze dei Servizi del Parlamento le disposizioni esecutive della LPers.

L'esercizio del diritto di sciopero è proibito ai collaboratori dei Servizi del Parlamento che adempiono compiti essenziali per l'efficienza dell'attività delle commissioni e per lo svolgimento delle sessioni delle Camere federali, in rapporto alla sicurezza dello Stato, alla tutela d'interessi importanti negli affari esteri e all'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali.

### **3** **Commento alle singole disposizioni**

Nel testo italiano la denominazione «Servizi del Parlamento» è adeguata alla grafia attualmente vigente con l'iniziale maiuscola.

#### *Articolo 2*

Il termine «funzionario» è sostituito con quello di «impiegato», conformemente alla terminologia della LPers.

#### *Articolo 3*

Per maggiore chiarezza del testo, tutte le disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dei Servizi del Parlamento sono state riunite nella sezione 4. L'articolo 3 è pertanto stralciato (cfr. art. 16 e 17 del progetto).

#### *Articolo 4*

Modifica di carattere esclusivamente terminologico: il termine «funzionario» è sostituito con «impiegato».

#### *Articolo 7*

In materia di personale, la Delegazione amministrativa non è più soltanto competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro dei quadri dirigenti dei Servizi del Parlamento, ma è ora incaricata anche di garantire il controllo operativo dell'attuazione della politica del personale e di presentare un rapporto in merito. A tenore dell'articolo 4 capoverso 6 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale, il Consiglio federale fornisce un rapporto all'Assemblea federale in merito all'attuazione degli obiettivi, delle misure e degli strumenti adottati in materia di personale, integrandovi le indicazioni convenute con le commissioni parlamentari di vigilanza per quanto concerne il personale dei Servizi del Parlamento. Nell'articolo si precisa infine, al capoverso 2 lettera b<sup>bis</sup>, che per quanto attiene al personale dei Servizi del Parlamento l'organo parlamentare di vigilanza è la Delegazione amministrativa.

#### *Articolo 9*

Rispetto al precedente statuto dei funzionari il nuovo diritto del personale della Confederazione attribuisce agli organi direttivi molti più obblighi e competenze nell'adempimento del ruolo di datore di lavoro. La politica del personale diviene ve-

ramente uno dei compiti centrali del datore di lavoro. L'attuazione della politica del personale presuppone implicitamente un impiego coerente degli strumenti e dei sistemi previsti a tal fine dalla LPers e dalle disposizioni esecutive. D'altra parte, anche il controllo gestionale del personale va armonizzato con il controlling strategico a livello della Confederazione. La nuova formulazione dell'articolo 9 capoverso 2 lettera f intende appunto esprimere la complessità del nuovo sistema nei vari livelli di responsabilità.

#### *Articolo 15*

Questo articolo reca esecuzione degli articoli 37 capoverso 2 LPers e dell'articolo 8<sup>novies</sup> capoverso 7 LRC. Per garantire una chiara leggibilità dell'ordinanza, si ribadisce il principio della subordinazione del personale dei Servizi del Parlamento alla LPers. Quanto alle disposizioni d'esecuzione, si precisa che al personale dei Servizi del Parlamento sono applicabili soltanto quelle vigenti per l'insieme del personale federale, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

#### *Articolo 16*

A tenore dell'articolo 9 capoverso 4 LPers, l'Assemblea federale può stabilire quale personale presso i Servizi del Parlamento è nominato per la durata della funzione. Secondo la LPers una siffatta nomina costituisce l'eccezione, poiché di massima il personale è assunto con un contratto scritto di durata indeterminata. Dal canto suo, il Consiglio federale ha designato nell'articolo 32 OPers il personale che nel suo settore è nominato per la durata della funzione. Si tratta segnatamente dell'Uditore in capo dell'esercito, del Procuratore generale della Confederazione e dei procuratori generali supplenti, come pure dei procuratori pubblici della Confederazione e dei loro supplenti. Conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sul personale del Tribunale federale, quest'ultimo nomina per la durata della funzione soltanto il segretario generale e il suo supplente.

A tenore dell'articolo 8<sup>ter</sup> capoverso 4<sup>bis</sup> LRC il segretario generale dell'Assemblea federale è nominato dalla Conferenza di coordinamento. Tale nomina necessita della ratifica dell'Assemblea federale. L'esigenza di una ratifica implica che una nomina è possibile soltanto per la durata del mandato: l'Assemblea federale ratifica sempre nomine ma non assunzioni. Oltre al segretario generale, nessun altro membro del personale dei Servizi del Parlamento è nominato per la durata della funzione.

I rapporti di lavoro del segretario generale dell'Assemblea federale sono retti dalle disposizioni dell'ordinanza sul personale federale e dell'ordinanza sulla durata della funzione. Questi due disposti ordinativi disciplinano in particolare la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro come pure la determinazione e l'evoluzione dello stipendio. Il progetto prevede la proroga tacita del mandato del segretario generale per un nuovo periodo qualora il rapporto non sia tempestivamente denunciato. In caso di proroga si rinuncia all'esigenza di una nuova ratifica da parte dell'Assemblea federale.

#### *Articolo 17*

Il disciplinamento delle competenze corrisponde materialmente alla normativa dell'articolo 3 del vigente decreto sui servizi del Parlamento; le rispettive competenze restano pertanto immutate.

La Delegazione amministrativa è competente per quanto concerne la costituzione, la modifica e la risoluzione del rapporto di lavoro dei segretari generali aggiunti, del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni della gestione e della Delegazione della gestione come pure del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. Dal canto suo, il segretario generale resta competente per quanto attiene alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del resto del personale. L'Ufficio del Consiglio degli Stati, la Delegazione delle finanze e il presidente della commissione parlamentare interessata sono coinvolti nelle decisioni relative all'assunzione rispettivamente del segretario del Consiglio degli Stati, del segretario delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze e dei segretari delle commissioni parlamentari.

#### *Articolo 18*

Il presente articolo disciplina espressamente le competenze per altre decisioni in materia di personale presso i Servizi del Parlamento. Il capoverso 1 reca esecuzione dell'articolo 8<sup>novies</sup> capoverso 7 secondo periodo LRC per quanto attiene al diritto del personale e corrisponde per analogia al precedente articolo 14b capoverso 2 del decreto sui servizi del Parlamento. Le decisioni concernenti il segretario generale o il personale la cui assunzione spetta alla Delegazione amministrativa (art. 17 della presente ordinanza) sono di competenza del delegato della Delegazione amministrativa. Altre competenze presso i Servizi del Parlamento sono conferite, a determinate condizioni, al segretario generale.

#### *Articolo 19*

Più della metà del personale dei Servizi del Parlamento è impiegato a tempo parziale. Soprattutto fra il personale assunto esclusivamente per le sessioni o per la stesura dei verbali il grado d'occupazione corrisponde al 25 per cento o ancora meno, oppure molti impieghi sono limitati ad un anno. Sarebbe eccessivo svolgere ogni anno con tutti questi collaboratori colloqui approfonditi e valutazioni differenziate del personale con incidenza sullo stipendio. Invece del sistema delle valutazioni e dello stipendio al merito si prevede una normativa salariale analoga a quella applicabile al personale nominato per la durata della funzione.

#### *Articolo 20*

Analogamente alla LPers, che prevede che alcune funzioni comportanti l'adempimento di compiti di sovranità nazionale possano essere riservate esclusivamente a cittadini svizzeri, e ad alcune disposizioni adottate dal Consiglio federale e dal Tribunale federale nei rispettivi ambiti di competenza, questo articolo prevede limitazioni nell'accesso a talune funzioni. Tali limitazioni concernono soltanto la direzione dei Servizi del Parlamento.

#### *Articolo 21*

Le competenze e la procedura per la valutazione delle funzioni in seno ai Servizi del Parlamento ricalcano la normativa vigente ma vengono precisate. Le decisioni spettano all'autorità competente per la costituzione del rapporto di lavoro. Il servizio specializzato dei Servizi del Parlamento presenta a tal fine una proposta tenendo conto dei criteri di valutazione figuranti nell'OPers e delle direttive del Diparti-

mento federale delle finanze. Il fatto di esigere che per la classificazione delle cosiddette funzioni «fuoriclasse» la Delegazione amministrativa debba consultare la Delegazione delle finanze corrisponde alla prassi vigente prima della subordinazione dei Servizi del Parlamento all'Assemblea federale e all'accordo da allora concluso tra le due delegazioni.

#### *Articoli 22 e 23*

In materia di tempo di lavoro e delle altre prestazioni del datore di lavoro come ad esempio l'indennizzo di spese o la fornitura di abiti di servizio, viene come sinora conferita al segretario generale la competenza di tener conto delle circostanze particolari dei Servizi del Parlamento e di emanare disposizioni speciali, nel rispetto tuttavia dei diritti fondamentali garantiti al personale della Confederazione e del principio della parità di trattamento.

#### *Articolo 24*

L'articolo 24 della LPers prevede la possibilità di limitare o di negare il diritto di sciopero per talune categorie d'impiegati qualora la sicurezza dello Stato, la tutela di interessi importanti nelle relazioni estere o l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigano. Il Consiglio federale e il Tribunale federale designano nelle rispettive ordinanze le categorie di impiegati il cui diritto di sciopero può essere limitato o negato a favore dell'efficienza dell'autorità in questione. Spetta pertanto anche all'Assemblea federale, per garantire un minimo di efficienza che le consenta di perseguire gli scopi statuali summenzionati, limitare il diritto di sciopero del suo personale attenendosi comunque al principio di proporzionalità.

## **4                                      Conseguenze finanziarie e sull'effettivo del personale**

Le modifiche previste dal presente progetto non hanno incidenze né finanziarie né sull'effettivo del personale.